

postafuturo multiutile

**Contratto di assicurazione sulla vita
con partecipazione agli utili**

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione interna separata ed il Glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione. Inoltre il documento di polizza costituisce parte integrante del presente Fascicolo.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

postafuturo multiutile

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il nostro Numero Verde
800.316.181

Indice

Scheda Sintetica	PAG. 3
Nota Informativa	PAG. 8
Sezione A - Informazioni sull'impresa di assicurazione	PAG. 8
1. Informazioni generali	PAG. 8
2. Conflitto di interessi.....	PAG. 8
Sezione B - Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte	PAG. 8
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	PAG. 8
3.1 Durata	PAG. 8
3.2 Prestazione in caso di vita a scadenza.....	PAG. 9
3.3 Prestazione in caso di decesso.....	PAG. 9
3.4 Prestazioni in caso di decesso derivante da infortunio o incidente stradale	PAG. 9
3.5 Prestazione in caso di invalidità totale e permanente derivante da infortunio	PAG. 9
4. Premi	PAG. 10
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	PAG. 10
6. Opzioni di contratto	PAG. 11
Sezione C - Informazioni sulla Gestione Separata	PAG. 11
7. Gestione Separata	PAG. 11
Sezione D - Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale	PAG. 11
8. Costi	PAG. 11
8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente.....	PAG. 11
8.1.1 Costi gravanti sul premio	PAG. 11
8.1.2 Costi per riscatto	PAG. 12
8.2 Costi applicati mediante prelievo sul tasso di rendimento della Gestione Separata	PAG. 12
9. Misure e modalità di eventuali sconti.....	PAG. 13
10. Regime Fiscale	PAG. 13
Sezione E - Altre informazioni sul contratto	PAG. 13
11. Modalità di perfezionamento del contratto	PAG. 13
12. Riscatto	PAG. 13
13. Diritto di recesso	PAG. 14
14. Obblighi di comunicazioni da fare a Poste Vita S.p.A. in caso di decesso dell'Assicurato	PAG. 14
15. Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni	PAG. 14
16. Legge applicabile al contratto	PAG. 15
17. Lingua in cui è redatto il contratto	PAG. 15
18. Reclami	PAG. 16
19. Ulteriore informativa disponibile	PAG. 16
20. Informativa in corso di contratto.....	PAG. 16
SEZIONE F - Progetto esemplificativo delle prestazioni	PAG. 16
Condizioni di Assicurazione	PAG. 21
• Art. 1 Caratteristiche del contratto	PAG. 21
• Art. 2 Prestazioni	PAG. 21
Art. 2.1 Prestazione in caso di vita a scadenza	PAG. 21
Art. 2.2 Prestazione in caso di decesso	PAG. 21
Art. 2.3 Prestazione complementare in caso di decesso derivante da infortunio o incidente stradale	PAG. 21
Art. 2.4 Prestazione in caso di invalidità totale e permanente derivante da infortunio	PAG. 21

• Art. 3 Premi	PAG. 22
• Art. 4 Durata.....	PAG. 23
• Art. 5 Conclusione del contratto	PAG. 23
• Art. 6 Diritto di recesso	PAG. 23
• Art. 7 Rivalutazione del capitale assicurato.....	PAG. 23
• Art. 8 Capitale minimo garantito	PAG. 23
• Art. 9 Riscatto	PAG. 23
• Art. 10 Capitale in caso di decesso	PAG. 24
• Art. 11 Capitale in caso di decesso per infortunio o incidente stradale.....	PAG. 24
• Art. 12 Rischio di invalidità totale e permanente per infortunio	PAG. 24
• Art. 13 Opzioni	PAG. 25
• Art. 14 Obblighi di comunicazioni da fare a Poste Vita S.p.A. in caso di decesso dell'Assicurato	PAG. 25
• Art. 15 Pagamenti di Poste Vita S.p.A.	PAG. 25
• Art. 16 Beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato	PAG. 26
• Art. 17 Cessione del contratto	PAG. 26
• Art. 18 Pegno e vincolo	PAG. 27
• Art. 19 Tasse e imposte	PAG. 27
• Art. 20 Foro competente	PAG. 27
• Art. 21 Riferimento a norme di Legge	PAG. 27
Regolamento della Gestione Separata Posta ValorePiù	PAG. 28
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196	PAG. 29
Glossario	PAG. 31

Scheda Sintetica

Postafuturo MultiUtile

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a Impresa di assicurazione

Poste Vita S.p.A., società appartenente al Gruppo Poste Italiane.

1.b Denominazione del contratto

Postafuturo MultiUtile.

1.c Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite da Poste Vita S.p.A. e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata, denominata Posta ValorePiù, di Poste Vita S.p.A.

1.d Durata

La durata del contratto è il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza della polizza, come indicato al paragrafo 3.1 della Nota Informativa.

Per questo contratto la durata minima è di 20 anni. È possibile esercitare il diritto di riscatto totale, senza penalizzazioni, purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza della polizza.

1.e Pagamento dei premi

A fronte delle garanzie prestate nel corso della durata contrattuale la sottoscrizione di Postafuturo MultiUtile prevede il pagamento:

a) di un premio unico purché non inferiore a Euro 2.500,00;

oppure

b) di un premio ricorrente di un importo non inferiore a Euro 600,00 per il frazionamento annuale e di Euro 50,00 per il frazionamento mensile.

È prevista la possibilità di effettuare versamenti volontari aggiuntivi nel corso della durata contrattuale di importo non inferiore a Euro 500,00, a partire dal giorno di sottoscrizione del contratto.

2. Caratteristiche del contratto

Postafuturo MultiUtile è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista disponibile a premio unico o a premi ricorrenti, con rivalutazione annuale del

capitale in base al risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta ValorePiù di Poste Vita S.p.A.

La Gestione Separata Posta ValorePiù si è costituita, il 1° Gennaio 2008, mediante la fusione delle due gestioni separate interne Posta Più e Posta Valore, a seguito dell'intervenuto rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ISVAP in conformità all'art. 33 commi 3 e 4 della circolare ISVAP 551/D del 1° marzo 2005.

Per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità e invalidità totale e permanente da infortunio) Poste Vita S.p.A. trattiene una parte del rendimento della Gestione Separata. Tale costo è compreso nella commissione annua di gestione indicata al successivo punto 5.

Poste Vita S.p.A. è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo delle prestazioni elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso. Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota Informativa per la dettagliata descrizione del meccanismo di partecipazione agli utili.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a Prestazioni in caso di vita a scadenza

Alla data di scadenza della polizza, in caso di vita dell'Assicurato, sarà riconosciuto a quest'ultimo il capitale assicurato dato dalla somma dei premi versati meno i costi, ciascuno aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati in base al risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù.

In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce alla scadenza la rivalutazione minima dell'1,50% annuo composto.

3.b Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

In corso di polizza, in caso di decesso dell'Assicurato, Poste Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato fino alla data di decesso, dato dalla somma dei premi versati meno i costi, ciascuno

aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati in base all'effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù.

In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce sul capitale rivalutato alla data di decesso la rivalutazione minima dell'1,50% annuo composto. Qualora, anche considerando la garanzia di rendimento minimo, il capitale assicurato rivalutato e disponibile in caso di decesso, per effetto dei costi, risultasse inferiore ai premi versati Poste Vita S.p.A. si impegna a liquidare un importo almeno pari ai premi.

3.c Prestazione in caso di decesso per infortunio o per incidente stradale

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale dovuto ad infortunio, Poste Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati dal Contraente, in aggiunta alle prestazioni previste per il caso di decesso dell'Assicurato descritte al precedente punto 3.b, un ulteriore capitale il cui ammontare è:

- pari a quello descritto al punto 3.b con il valore massimo di Euro 100.000,00, se l'Assicurato ha, al momento del decesso, un'età assicurativa inferiore o pari a 80 anni;
- pari al 50% di quello descritto al punto 3.b con il valore massimo di Euro 50.000,00, se l'Assicurato ha, al momento del decesso, un'età assicurativa superiore ad 80 anni.

I limiti massimi previsti per la presente garanzia sono da intendersi per testa assicurata e pertanto applicabili anche nel caso in cui al medesimo Assicurato facciano riferimento più contratti Postafuturo MultiUtile.

Il suddetto capitale aggiuntivo, riconosciuto in caso di morte per infortunio, è raddoppiato nel caso in cui il decesso dell'Assicurato sia dovuto ad incidente stradale.

Per età assicurativa si intende l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno dell'Assicurato. Qualora l'ultimo compleanno preceda di 6 mesi o più il momento del decesso, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

3.d Prestazioni in caso di invalidità totale e permanente derivante da infortunio

In caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato derivante da infortunio, avvenuto in corso di polizza e prima del raggiungimento dell'80° anno di età assicurativa dell'Assicurato, il contratto si risolve anticipatamente e Poste Vita S.p.A. liquiderà all'Assicurato:

- il capitale previsto per il caso di decesso descritto al precedente 3.b;
- un ulteriore capitale di ammontare complessivo pari a quello descritto al punto 3.b con il valore massimo di Euro 100.000,00.

Per età assicurativa si intende l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno dell'Assicurato. Qualora l'ultimo compleanno preceda di 6 mesi o più il momento dell'infortunio da cui sia derivata l'invalidità totale e permanente, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

3.e Opzioni contrattuali

Il Contraente ha facoltà di richiedere, tramite comunicazione scritta inviata con un preavviso di almeno 90 giorni, la conversione del capitale liquidabile a scadenza, al netto delle imposte, in una rendita rivalutabile in base alle condizioni e ai coefficienti che saranno in vigore a tale epoca. La rendita rivalutabile sarà erogabile in una delle tre seguenti formule: vitalizia, certa e successivamente vitalizia, o eventualmente reversibile a favore di una terza persona.

Condizione necessaria per la conversione in rendita è che l'importo della prima annualità di rendita sia almeno pari a Euro 3.000,00.

I coefficienti per le conversioni in rendita vitalizia e le modalità di rivalutazione delle prestazioni, saranno quelli in vigore alla data di decorrenza della rendita di opzione e saranno determinati in base alle età assicurative a tale data.

La rendita di opzione sarà rivalutata ogni anno in base al risultato della gestione separata di Poste Vita S.p.A. in vigore alla data di esercizio dell'opzione.

In caso di riscatto richiesto nei primi anni della durata contrattuale il Contraente sopporta il rischio di ottenere una liquidazione di importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

Poste Vita S.p.A. al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.**

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla Gestione Separata Posta ValorePiù riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto

rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, ed impiegando un’ipotesi di rendimento della Gestione Separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato al lordo dell’imposizione fiscale, sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,00% annuo nel corso delle annualità successive. Il “Costo percentuale medio annuo” è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei costi delle coperture complementari.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” Gestione Separata Posta ValorePiù Premio Unico

Premio unico € 5.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,88%
10	1,49%
15	1,36%

Premio unico € 15.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,81%
10	1,46%
15	1,34%

Premio unico € 30.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,80%
10	1,45%
15	1,33%

Premio unico € 5.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,88%
10	1,49%
15	1,36%
20	1,30%

Premio unico € 15.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,81%
10	1,46%
15	1,34%
20	1,28%

Premio unico € 30.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,80%
10	1,45%
15	1,33%
20	1,27%

Premio unico € 5.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,88%
10	1,49%
15	1,36%
20	1,30%
25	1,26%

Premio unico € 15.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,81%
10	1,46%
15	1,34%
20	1,28%
25	1,24%

Premio unico € 30.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,80%
10	1,45%
15	1,33%
20	1,27%
25	1,24%

Premio Ricorrente

Premio Ricorrente € 750,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,05%
10	1,58%
15	1,33%

Premio Ricorrente € 1.500,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,00%
10	1,57%
15	1,32%

Premio Ricorrente € 3.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,97%
10	1,56%
15	1,32%

Premio Ricorrente € 750,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,05%
10	1,58%
15	1,33%
20	1,24%

Premio Ricorrente € 1.500,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,00%
10	1,57%
15	1,32%
20	1,23%

Premio Ricorrente € 3.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,97%
10	1,56%
15	1,32%
20	1,23%

Premio Ricorrente € 750,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,05%
10	1,58%
15	1,33%
20	1,24%
25	1,19%

Premio Ricorrente € 1.500,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,00%
10	1,57%
15	1,32%
20	1,23%
25	1,19%

Premio Ricorrente € 3.000,00
Sesso ed età: qualunque
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,97%
10	1,56%
15	1,32%
20	1,23%
25	1,19%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata

La Gestione Separata Posta ValorePiù è stata costituita con effetto 1° gennaio 2008 mediante la fusione delle due gestioni separate di Poste Vita S.p.A. denominate Posta Più e Posta Valore. Di seguito è quindi rappresentato il tasso di rendimento della suddetta gestione al 2008.

Il rendimento della Gestione Separata Posta ValorePiù riportato in tabella è un rendimento lordo a cui va decurtata una commissione annua di gestione per Poste Vita S.p.A. pari all'1,20%. Sono altresì di seguito rappresentati i tassi di rendimento lordi realizzati negli ultimi 5 anni dalle

due Gestioni Separate Posta Più e Posta Valore, oggetto della fusione. I dati sono confrontati con il tasso medio di rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie ed operai.

È comunque da considerare che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ANNO	Rendimento lordo della Gestione Separata Posta Valore Più	Tasso medio di rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni	Tasso annuo di inflazione
2008	3,97%	4,46%	3,23%

ANNO	Rendimento lordo della Gestione Separata Posta Più	Rendimento lordo della Gestione Separata Posta Valore	Tasso medio di rendimento lordo dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni	Tasso annuo di inflazione
2003	5,12%	-	3,73%	2,50%
2004	4,14%	-	3,59%	2,00%
2005	4,00%	4,18%	3,16%	1,70%
2006	3,80%	3,73%	3,86%	2,00%
2007	3,71%	3,56%	4,41%	1,71%

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Poste Vita S.p.A è responsabile della veridicità, della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

“originale firmato”

Il Rappresentante legale
Dott.ssa Maria Bianca Farina
Amministratore Delegato
Poste Vita S.p.A

Nota Informativa

Postafuturo MultiUtile

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La presente Nota informativa, che illustra le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, non sostituisce le Condizioni di Assicurazione di cui l'Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

La Nota Informativa si articola in 6 sezioni:

- A. Informazioni sull'impresa di assicurazione.
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte.
- C. Informazioni sulla Gestione Separata.
- D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale.
- E. Altre informazioni sul contratto.
- F. Progetto esemplificativo delle prestazioni.

SEZIONE A

Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Poste Vita S.p.A. ha la sua sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - cap. 00144, Roma, Italia, (telefono: 06.549241 - fax 06.5492.4203 - sito internet: www.postevita.it). Poste Vita S.p.A. è una società del Gruppo Poste Italiane.

Poste Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'assicurazione sulla vita con provvedimento dell'ISVAP n. 1144 del 12 marzo 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999. Poste Vita S.p.A. è stata successivamente autorizzata ad estendere l'esercizio della propria attività assicurativa ai rami danni, Infortuni e Malattia, in forza del provvedimento n. 2462 del 14 settembre 2006 (pubblicato nella G.U. n. 225 del 27 settembre 2006).

La società di revisione di Poste Vita S.p.A., alla data di redazione della presente Nota Informativa, è PricewaterhouseCoopers S.p.A. che ha sede in Largo Fochetti 29, Roma.

2. Conflitto di interessi

Si richiama l'attenzione dei sottoscrittori della polizza sulla circostanza che l'intermediario collocatore della polizza stessa, Poste Italiane S.p.A. – Divisione Servizi BancoPosta, ha un proprio interesse alla promozione e alla distribuzione della polizza vita, sia in virtù dei suoi rapporti di gruppo con Poste Vita S.p.A., sia perché percepisce, quale compenso per l'attività di distribuzione delle polizze tramite la rete degli uffici postali, parte delle commissioni che Poste Vita S.p.A. trattiene dal premio versato.

In particolare Poste Vita S.p.A. ha definito quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Poste Italiane o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti. In particolare Poste Vita S.p.A. ha deliberato di attribuire la parziale gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche a BancoPosta Fondi S.p.A. SGR società di gestione interamente controllata dalla capogruppo Poste Italiane S.p.A. Poste Vita S.p.A. non ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità con soggetti terzi.

Poste Vita S.p.A. ha definito idonee procedure operative per l'individuazione e gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interessi. Al riguardo, la Gestione Separata Posta ValorePiù non investirà in strumenti o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo Poste Italiane.

Si precisa che, in ogni caso, Poste Vita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, anche in presenza di conflitto di interesse, opererà in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti.

SEZIONE B

Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Postafuturo MultiUtile è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista con rivalutazione annuale del capitale in base al risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta ValorePiù di Poste Vita S.p.A. Il contratto è sottoscrivibile nella forma a premio unico oppure a premi ricorrenti con possibilità di effettuare versamenti volontari aggiuntivi.

3.1 Durata

La durata del contratto è il periodo tra la data di decorrenza (data di sottoscrizione) e quella di scadenza del contratto (indicata in polizza), durante il quale sono operanti le garanzie assicurative.

Per questo contratto la durata minima è di 20

anni ma il Contraente può, purché trascorso un anno dalla data di decorrenza della polizza, effettuare il riscatto totale senza penalizzazioni.

3.2 Prestazione in caso di vita a scadenza

Poste Vita S.p.A. pagherà all'Assicurato alla scadenza della polizza, nel caso sia in vita, il capitale assicurato dato dalla somma dei premi versati, ciascuno diminuito dei costi, e aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati e calcolati con le modalità descritte al successivo paragrafo 5.

In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce, alla scadenza una rivalutazione minima dell'1,50% annuo composto.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni (sezione F), con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della Gestione Separata secondo le indicazioni dell'ISVAP.

3.3 Prestazione in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato in corso di polizza, Poste Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati il capitale assicurato e rivalutato fino alla data di decesso, pari alla somma dei premi versati ciascuno diminuito dei costi e, aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati e calcolati con le modalità descritte al successivo paragrafo 5.

Poste Vita S.p.A. garantisce alla data del decesso una rivalutazione minima dell'1,50% annuo composto.

Qualora, anche considerando la garanzia di rendimento minimo, il capitale assicurato rivalutato e disponibile in caso di decesso, per effetto dei costi, risulti inferiore ai premi versati Poste Vita S.p.A. si impegna comunque a liquidare un importo almeno pari ai premi versati.

3.4 Prestazioni in caso di decesso derivante da infortunio o incidente stradale

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato, nel corso della durata contrattuale, avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni fisiche obiettivamente constatabili, da lui subite per cause fortuite, violente ed esterne, Poste Vita S.p.A., nei limiti della presente garanzia e come meglio specificato nell'Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione, si obbliga a pagare ai Beneficiari designati, in aggiunta alla prestazione prevista per il caso di decesso dell'Assicurato e descritta al punto 3.3, un ulteriore capitale il cui ammontare è:

- 1) pari a quello descritto al punto 3.3 con il valore massimo di Euro 100.000,00, se l'Assicurato ha, al momento del decesso, un

età inferiore o pari a 80 anni di età assicurativa;

- 2) pari al 50% di quello descritto al punto 3.3, con il valore massimo di Euro 50.000,00, se l'Assicurato ha, al momento del decesso, un'età superiore a 80 anni di età assicurativa.

Per età assicurativa si intende l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno dell'Assicurato. Qualora l'ultimo compleanno preceda di 6 mesi o più il momento del decesso, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

I limiti massimi previsti per la presente garanzia sono da intendersi per testa assicurata e pertanto applicabili anche nel caso in cui al medesimo Assicurato facciano riferimento più contratti di Postafuturo MultiUtile.

Il suddetto capitale aggiuntivo, riconosciuto in caso di morte per infortunio, è raddoppiato nel caso in cui il decesso dell'Assicurato sia dovuto ad incidente stradale.

La presente assicurazione complementare viene prestata trattenendo il relativo costo annuo mediante prelievo sul rendimento della gestione. La copertura è operante soltanto se la morte si verifica entro un anno dal giorno delle lesioni anzidette.

Si rinvia all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio delle esclusioni di garanzia.

3.5 Prestazione in caso di invalidità totale e permanente derivante da infortunio

Si intende colpito da invalidità totale e permanente da infortunio l'Assicurato che, a seguito di infortunio, indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile abbia perso in modo permanente e totale la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti. L'invalidità si intende totale quando il grado di invalidità sia pari o superiore al 66%. Per il calcolo del grado di invalidità da infortunio si farà riferimento alla tavola allegata al DPR. 30/06/65 n. 1124.

In caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato derivante da infortunio, avvenuto in corso di polizza prima del raggiungimento dell'80° anno di età assicurativa dell'Assicurato, il contratto si risolve anticipatamente e Poste Vita S.p.A. pagherà all'Assicurato;

- Quota A: il capitale previsto per il caso di decesso descritto al precedente 3.3.
- Quota B: un ulteriore capitale di ammontare complessivo pari a quello descritto al punto 3.3 con il valore massimo di Euro 100.000,00.

La liquidazione della prestazione avverrà nelle seguenti modalità:

- La quota A sarà versata entro 30 gg dal

riconoscimento dello stato di invalidità come indicato all'Art.12 delle Condizioni di Assicurazione;

- La quota B sarà versata per un 30% al riconoscimento dello stato di invalidità e per l'ulteriore 70% dopo un anno dal riconoscimento dello stato di invalidità, a condizione del perdurare lo stato di invalidità.

In caso di decesso prima che Poste Vita S.p.A. abbia accertato lo stato di invalidità, o nel corso del primo anno dopo l'accertamento dell'invalidità, le prestazioni per invalidità totale e permanente da infortunio non sono più dovute ed, in loro luogo, salvo conguaglio con le somme eventualmente già liquidate, verranno pagate le prestazioni previste in caso di decesso e, ove dovuta, la prestazione aggiuntiva in caso di decesso per infortunio o incidente stradale.

La presente garanzia è alternativa ad ogni altra prestazione sia caso vita che caso morte, pertanto una volta che sono state interamente pagati i capitali assicurati dovuti in funzione della presente garanzia, il contratto è risolto e nulla è più dovuto.

Si rinvia all'Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione per il dettaglio delle esclusioni di garanzia.

4. Premi

A fronte delle garanzie prestate nel corso della durata contrattuale è previsto :

- il pagamento di un premio unico di qualsiasi ammontare purché non inferiore a Euro 2.500,00;

oppure, in alternativa,

- il pagamento di un premio ricorrente in rate annuali (di importo non inferiore a Euro 600,00) o in rate mensili (di importo non inferiore a Euro 50,00), per tutta la durata del contratto e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.

è in ogni caso prevista la possibilità di effettuare versamenti volontari aggiuntivi nel corso della durata contrattuale di importo non inferiore a Euro 500,00 ciascuno, a partire dal giorno di sottoscrizione del contratto.

Il pagamento dei premi può essere effettuato esclusivamente tramite addebito sul Conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, o tramite assegno circolare, assegno bancario o postale secondo le vigenti disposizioni di BancoPosta. In ogni caso i premi ricorrenti successivi al primo devono essere pagati mediante addebito sul conto BancoPosta. In caso di estinzione del conto BancoPosta, al fine di consentire la prosecuzione del contratto, è consentito il pagamento del premio tramite bollettino di conto corrente postale precompilato che sarà inviato all'indirizzo del

Contraente.

L'importo del premio ricorrente e il relativo frazionamento stabilito alla firma della polizza, possono essere modificati ad ogni ricorrenza annuale della polizza.

La richiesta deve essere formulata per iscritto e inviata con un preavviso di 30 giorni.

Il Contraente può decidere in qualsiasi momento la sospensione del premio ricorrente.

Le somme per far fronte ai rischi demografici dovuti per le prestazioni in caso di decesso per infortunio o incidente stradale, ed in caso di invalidità totale e permanente per infortunio, per tutta la durata del contratto e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato, sono prelevati dal rendimento della Gestione Separata e già compresi nella commissione di gestione descritta al successivo punto 5.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il capitale assicurato, acquisito con i versamenti effettuati, viene rivalutato ogni anno alla ricorrenza annuale del contratto in base al risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù di Poste Vita S.p.A. in quell'anno (vedere sezione C), ridotto di una commissione di gestione pari all'1,20%, secondo le modalità indicate all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Capitale assicurato, acquisito con i premi versati da meno di un anno si rivaluta per la frazione di anno che intercorre tra la data di pagamento e la prima ricorrenza annuale successiva.

La commissione trattenuta dell'1,20% è comprensiva degli oneri che Poste Vita S.p.A. trattiene dal rendimento della Gestione Separata per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità e invalidità totale e permanente da infortunio).

In ogni caso è operativa la garanzia di rivalutazione minima dell'1,50% annuo composto riconosciuta al momento della risoluzione del contratto per scadenza, per sinistro o per riscatto.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni (vedere sezione F) con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della gestione secondo le indicazioni dell'ISVAP. Gli stessi sono espressi in Euro, senza tenere conto degli effetti dell'inflazione.

Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al momento della sottoscrizione del contratto, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. Opzioni di contratto

Il Contraente ha facoltà di richiedere, tramite comunicazione scritta inviata con un preavviso di almeno 90 giorni, la conversione del capitale liquidabile a scadenza, al netto delle imposte, in una rendita rivalutabile in base alle condizioni e ai coefficienti che saranno in vigore a tale epoca. La rendita rivalutabile sarà erogabile in una delle tre seguenti formule: vitalizia, certa e successivamente vitalizia, o eventualmente reversibile a favore di una terza persona.

Condizione necessaria per la conversione del capitale in rendita è che l'importo della prima annualità di rendita sia almeno di Euro 3.000,00, se inferiore sarà pagato il capitale.

I coefficienti per le conversioni in rendita vitalizia e le modalità di rivalutazione delle prestazioni, saranno quelli in vigore alla data di decorrenza della rendita di opzione e saranno determinati in base alle età assicurative a tale data.

La rendita di opzione sarà rivalutata ogni anno in base al risultato della gestione patrimoniale di Poste Vita S.p.A. in vigore alla data di esercizio dell'opzione.

Poste Vita S.p.A. si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto, al più tardi 60 giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica dell'opzione esercitabile con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche dell'opzione. Ove vi sia interesse da parte dell'avente diritto all'opzione, Poste Vita S.p.A. si impegna a trasmettere il Fascicolo Informativo aggiornato dei prodotti in relazione ai quali il Contraente abbia manifestato il proprio interesse.

SEZIONE C Informazioni sulla Gestione Separata

7. Gestione Separata

Il prodotto Postafuturo MultiUtile è collegato ad una specifica gestione degli investimenti, separata dalle altre attività di Poste Vita S.p.A., denominata Posta ValorePiù e la cui valuta di riferimento è l'Euro.

La Gestione Separata Posta ValorePiù è stata costituita, con effetto 1° Gennaio 2008, mediante la fusione delle due gestioni separate interne PostaPiù e PostaValore, a seguito dell'intervenuto rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ISVAP in conformità all'Art. 33 commi 3 e 4 della circolare 551/D del 1° marzo 2005.

Le finalità della gestione sono di ottimizzare, in un orizzonte temporale di medio periodo e con uno stile di gestione attivo, la redditività del capitale, tenuta presente la garanzia di conservazione del capitale investito e di un rendimento minimo pari all'1,50% annuo

composto.

Lo stile gestionale adottato è volto a perseguire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio.

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento certificato decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Gestione Separata Posta ValorePiù investirà prevalentemente in strumenti di natura obbligazionaria (titoli di Stato e obbligazioni corporate) e in misura contenuta in altri strumenti. Gli investimenti rispetteranno comunque i limiti e le condizioni stabilite dalla normativa di riferimento. Il prospetto aggiornato della composizione della Gestione Separata Posta ValorePiù sarà pubblicato trimestralmente su due quotidiani a tiratura nazionale nonché sul sito internet www.postevita.it.

La Gestione Separata Posta ValorePiù non investirà in strumenti o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo Poste Italiane.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa i gestori prescelti, oltre alla stessa Poste Vita S.p.A., sono: Credit Suisse Asset Management SIM S.p.A., Barclays Global Investors Limited e BancoPosta Fondi S.p.A. SGR. Poste Vita S.p.A. potrebbe cambiare le società di gestione delegate nel corso della durata contrattuale.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la società di revisione che si occupa della certificazione della Gestione Separata è la PricewaterhouseCoopers S.p.A., iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Maggiori dettagli sulla Gestione Separata Posta ValorePiù sono contenuti nel relativo Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE D Informazione sui costi, sconti e regime fiscale

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi, cioè la parte di premio trattenuto da Poste Vita S.p.A. per far fronte alle spese che gravano sul contratto, sono pari alla somma dell'importo fisso per spese di emissione contratto e di un caricamento espresso in percentuale del premio versato, al netto dell'importo fisso. Di seguito sono rappresentati i costi applicati ai premi versati:

Costi gravanti sui contratti a premio unico

Euro 26,00	<ul style="list-style-type: none"> • Spese di emissione del contratto
Premio unico iniziale da 3,25% a 0,50% in ragione del premio versato al netto di 26,00 Euro. Premi aggiuntivi da 3,25% a 0,50% in ragione del cumulo dei versamenti effettuati.	<ul style="list-style-type: none"> • Remunerazione alla Rete di vendita • Gestione amministrativa del contratto • Prestazione aggiuntiva in caso di decesso

Tabella: Aliquota spese

SCAGLIONI DI PREMIO VERSATO	ALIQUTA	IMPORTO SPESE DI PREMIO UNICO INIZIALE
Fino a Euro 50.000,00	3,25%	3,25% sul premio versato al netto di Euro 26,00
Oltre Euro 50.000,00 e fino a Euro 130.000,00	2,75%	Euro 1.624,16 + 2,75% della parte eccedente Euro 50.000,00
Oltre Euro 130.000,00 e fino a Euro 260.000,00	1,50%	Euro 3.824,16 + 1,50% della parte eccedente Euro 130.000,00
Oltre Euro 260.000,00	0,50%	Euro 5.774,16 + 0,50% della parte eccedente Euro 260.000,00

Esempi di applicazione delle spese:**Esempio 1:**

Premio unico versato: 80.000,00 Euro

Spese ingresso: $26,00 + (50.000,00 - 26,00) \times 3,25\% + (80.000,00 - 50.000,00) \times 2,75\% =$
 $= 26,00 + 1.624,16 + 825,00 = 2.475,16$ Euro

Capitale assicurato iniziale: $80.000,00 - 2.475,16 = 77.524,84$ Euro**Esempio 2:**

Premio unico versato: 175.000,00 Euro

Spese ingresso: $26,00 + (50.000,00 - 26,00) \times 3,25\% + (130.000,00 - 50.000,00) \times 2,75\% + (175.000,00 -$
 $- 130.000,00) \times 1,50\% = 26,00 + 1.624,16 + 2.200,00 + 675,00 = 4.525,16$ Euro

Capitale assicurato iniziale: $175.000,00 - 4.525,16 = 170.474,84$ Euro**Costi gravanti sui contratti a premi ricorrenti**

Euro 10,00	<ul style="list-style-type: none"> • Spese di emissione del contratto
2,5% sul premio ricorrente versato nei primi 10 anni di contratto. 0,0% sui premi ricorrenti a partire dal decimo anno. Da 3,25% a 0,50% in ragione dell'importo del cumulo dei soli versamenti aggiuntivi effettuati.	<ul style="list-style-type: none"> • Remunerazione alla Rete di vendita • Gestione amministrativa del contratto • Prestazione aggiuntiva in caso di decesso

8.1.2 Costi per riscatto

Il contratto Postafuturo MultiUtile può essere riscattato in modo totale o parziale solo dopo il primo anno dalla data di decorrenza della polizza.

Il contratto non prevede costi in caso di riscatto totale. Viceversa in caso di riscatto parziale, ammesso una sola volta all'anno per un importo minimo di Euro 500,00 e con capitale residuo

minimo di Euro 3.000,00, è previsto un costo di Euro 26,00.

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul tasso di rendimento della Gestione Separata

Sul tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, come definito all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione, è applicata una commissione annua pari all'1,20% (0,10% mensile).

La commissione trattenuta dell'1,20% è comprensiva anche degli oneri che Poste Vita S.p.A. trattiene dal rendimento della Gestione Separata per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità e invalidità totale e permanente da infortunio).

0,10% mensile (pari al 1,20% annuo) del valore degli investimenti di cui 0,10% annuo per rischio demografico	• Commissioni di gestione
--	---------------------------

9. Misure e modalità di eventuali sconti

Poste Vita S.p.A. riserva delle condizioni di miglior favore ad alcune categorie in forma di specifici accordi. Tali categorie, al momento di redazione della presente Nota Informativa sono: l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, lo Stato Maggiore dell'Esercito, il Ministero dell'Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tutte queste categorie viene applicato:

- nel caso di contratto a premio unico, sia sul premio iniziale versato che su eventuali versamenti aggiuntivi, la riduzione del costo corrispondente al primo scaglione di premio versato, utilizzando la percentuale del 3,00% in luogo del 3,25%;
- nel caso di contratto a premi ricorrenti sui soli versamenti aggiuntivi la riduzione del costo corrispondente al primo scaglione di premio versato, utilizzando la percentuale del 3,00% in luogo del 3,25%.

Ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane viene applicato uno sconto del 50% sui costi al netto dell'importo fisso di Euro 26,00 nel caso di contratto a premio unico o di Euro 10,00 nel caso di contratto a premi ricorrenti.

10. Regime Fiscale

Tassazione delle somme assicurate

Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione all'acquisto delle polizze.

Gli Assicurati sono, in ogni caso, tenuti ad interpellare i loro consulenti in merito al regime proprio derivante dalla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione.

I premi destinati alla copertura dei rischi demografici (decesso per infortunio od incidente stradale, ed invalidità totale e permanente da infortunio), soddisfatti mediante prelievo dal rendimento della gestione separata, sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni nella misura del 2,5%.

I premi corrisposti per le assicurazioni sulla vita

sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A., in dipendenza dell'assicurazione sulla vita sin qui descritta, sono soggette a diverse forme di tassazione in base alla causale di pagamento:

- alla scadenza del contratto, o in caso di opzione in rendita vitalizia, o di riscatto totale o parziale, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato/base di computo per l'erogazione della rendita ed i premi versati è soggetta all'imposta sostitutiva del 12,50% (applicata secondo i criteri previsti dal D.lgs.n. 47/2000 e successive modificazioni);
- in seguito al decesso dell'Assicurato, il capitale è esente da IRPEF e non si applica l'imposta sulle successioni (Art. 34 D.P.R. n. 601/73 e art. 6, comma 2 del D.P.R. 917/1986). Lo stesso regime di esenzione si applica anche per i capitali corrisposti in dipendenza di invalidità permanente.
- in caso di opzione in rendita vitalizia, l'importo annuo pagato non è soggetto ad imposizione IRPEF, salvo i rendimenti maturati in ciascun periodo d'imposta durante l'erogazione della rendita (Art. 44, comma 1, lettera g-quinquies, 45, comma 4-ter, del D.P.R. n. 917/86, Art. 50, comma 1, lettera h e successive modificazioni).

L'imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito dell'attività commerciale Poste Vita S.p.A. non applica l'imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito.

Impignorabilità ed Insequestrabilità

Ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

SEZIONE E

Altre informazioni sul contratto

11. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza, firmata da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritta dal Contraente. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella polizza.

12. Riscatto

Il Contraente può richiedere il riscatto del contratto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza.

Poste Vita S.p.A. pagherà al Contraente, in caso di riscatto totale, senza alcuna penalizzazione, il capitale assicurato e rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto. Questo sarà composto dalla somma dei capitali assicurati iniziali, ciascuno costituito da ogni premio versato diminuito dei costi ed aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati in base al risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù.

Il calcolo della rivalutazione sarà effettuato con le modalità descritte al precedente paragrafo 5.

In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce la rivalutazione minima dell'1,50% annuo composto.

Il riscatto è consentito anche per una parte del capitale assicurato, purché siano soddisfatte le condizioni sotto indicate:

- l'importo lordo richiesto non deve essere inferiore a Euro 500,00;
- il capitale residuo in polizza non deve essere inferiore a Euro 3.000,00;
- il riscatto parziale è ammesso una sola volta all'anno e sarà applicato un costo fisso di Euro 26,00.

Nel Progetto esemplificativo delle prestazioni (sezione F) sono riportati i valori di riscatto relativi ad ogni anno di vita del contratto, con riferimento alle ipotesi di rendimento considerate. I valori puntuali saranno contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato.

Va comunque tenuto presente che il capitale disponibile in caso di risoluzione del contratto nei primi anni, per effetto dei costi, può essere inferiore ai premi versati.

La volontà di riscattare il contratto deve essere comunicata, dopo il primo anno, a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale devono essere allegati il documento di polizza e le eventuali appendici, indirizzata al seguente recapito:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Portafoglio - Liquidazioni
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

Eventuali richieste di informazioni sui valori di riscatto possono essere inoltrate via e.mail all'indirizzo: portafoglio@postevita.it oppure possono essere richieste al nr fax: 06.54.92.42.71 o al nr verde: 800.316.181.

13. Diritto di recesso

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e di versamento del

premio, cioè da quando è stato informato che lo stesso è stato concluso.

La volontà di recedere deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale devono essere allegati il documento di polizza e le eventuali appendici, indirizzata al seguente recapito:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Portafoglio - Assunzione
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

A seguito di recesso, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio.

Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e relativa documentazione completa (richiesta scritta, polizza ed eventuali appendici).

Rimangono trattenute da Poste Vita S.p.A. le spese sostenute per l'emissione del contratto pari a Euro 26,00 nel caso di contratto a premio unico o pari a Euro 10,00 nel caso di contratto a premi ricorrenti.

14. Obblighi di comunicazioni da fare a Poste Vita S.p.A. in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato i Beneficiari designati devono dare immediata comunicazione dell'accaduto a Poste Vita S.p.A. tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In base all'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **entro due anni** da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda.

Per la documentazione da allegare vedere il successivo punto.

15. Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni

Come indicato all'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione a pag. 25, relativamente alla documentazione che il Contraente, Assicurato e/o Beneficiario sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte di Poste Vita S.p.A., devono essere preventivamente inviati alla stessa, con raccomandata con avviso di ricevimento, i seguenti documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento ed ad individuare gli aventi diritto:

- in caso di **recesso** il Contraente deve inviare a

Poste Vita S.p.A.:

- a) la richiesta di recesso firmata dal Contraente;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
- a **scadenza** l'Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di pagamento per scadenza firmata anche dal Contraente se persona diversa;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
 - in caso di **riscatto totale** il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di riscatto totale firmata anche dall'Assicurato se persona diversa;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
 - in caso di **riscatto parziale** il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di riscatto **parziale** firmata anche dall'Assicurato se persona diversa;
 - b) la copia dell'originale di polizza;
 - c) la copia di eventuali appendici;
 - in caso di **decesso dell'Assicurato** i Beneficiari designati devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari e dal Contraente, se diverso dall'Assicurato;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
 - d) il certificato di morte dell'Assicurato;
 - e) l'atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato;
 - f) il decreto del Giudice Tutelare, nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
 - g) per ogni Beneficiario: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.
- Inoltre, se il decesso è avvenuto per infortunio da incidente stradale:**
- h) denuncia contenente la descrizione dell'evento con indicazione del luogo, giorno, ora e delle cause che l'hanno determinato;
 - i) la copia del referto autoptico e dell'esame alcoolimetrico (in caso di mancata disposizione da parte dell'Autorità competente allegare documento attestante la mancata esecuzione);
 - j) il verbale dell'Autorità competente che ha rilevato la dinamica dell'evento e, qualora richiesto da Poste Vita S.p.A., estratto del

registro degli atti penali recante l'indicazione dell'ipotesi di reato per la quale sia stato richiesto il rinvio a giudizio di persona coinvolta nel sinistro;

k) l'eventuale decreto di archiviazione.

Ai sensi di quanto descritto al punto 3.5:

- in caso di **invalidità totale e permanente** il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A. :
 - a) dichiarazione firmata dall'Assicurato che riporti il "consenso al trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'Art.23 del Dlgs.196/2003 Codice Privacy, funzionale ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative";
 - b) la richiesta di pagamento firmata dall'Assicurato in qualità di Beneficiario;
 - c) l'originale di polizza;
 - d) le eventuali appendici;
 - e) il verbale dell'Autorità competente eventualmente intervenuta dal quale si evidenzia la dinamica dell'evento;
 - f) Il certificato di pronto soccorso o analoga certificazione;
 - g) la cartella clinica relativa al ricovero per infortunio e la documentazione relativa alle visite specialistiche e/o diagnostiche effettuate successivamente all'infortunio comprovanti l'evoluzione dello stesso;
 - h) Il certificato medico che attesti la stabilizzazione dei postumi invalidanti.

Poste Vita S.p.A. si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria all'istruzione della pratica di liquidazione.

I pagamenti sono effettuati, tranne il caso di decesso dell'Assicurato per il quale è previsto unicamente l'assegno postale, tramite accredito sul conto BancoPosta o Libretto di risparmio postale, ovvero con assegno postale.

Poste Vita S.p.A. effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ai fini della liquidazione, salvo, in caso di invalidità totale e permanente, quanto previsto al punto 3.5.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. L'Art. 2952 del Codice Civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno, da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda.

16. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

17. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

18. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione delle liquidazioni devono essere inoltrati per iscritto a:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
nr. fax 06.5492.4271
e-mail: reclami@postevita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma tel. 06. 42.133.1, indicando il proprio nome, cognome e domicilio, individuando i soggetti di cui si lamenta l'operato, descrivendo i motivi di doglianza e corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria.

Resta salva la possibilità per il Contraente di adire l'Autorità Giudiziaria.

19. Ulteriore informativa disponibile

Poste Vita S.p.A. si impegna, su richiesta del Contraente, a consegnare l'ultimo prospetto disponibile riportante la composizione della Gestione Separata e a renderlo disponibile da febbraio 2009 sul sito internet www.postevita.it.

20. Informativa in corso di contratto

a) Informazioni relative a Poste Vita S.p.A.

Poste Vita S.p.A. comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento alla forma giuridica, alla denominazione sociale e all'indirizzo di Poste Vita S.p.A.

b) Informazioni relative al contratto

Poste Vita S.p.A. fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto, Nota Informativa e Regolamento della Gestione Separata, qualora subiscano variazioni per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

c) Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto Poste Vita S.p.A invierà, entro 60 giorni, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata; la percentuale trattenuta, il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

SEZIONE F

Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base a una predefinita combinazione di premio e durata. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il **tasso di rendimento minimo garantito** contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00% al quale viene sottratta la commissione dell'1,20% trattenuta dalla Compagnia come indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che Poste Vita S.p.A. è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni di Assicurazione, laddove il Contratto sia in regola con il versamento dei premi previsti da piano, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. **I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP, sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo Poste Vita S.p.A.**

Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Premio Unico

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- tasso di rendimento minimo garantito : 1,50%
- età dell'Assicurato: qualunque
- durata anni: 20
- sesso dell'Assicurato: qualunque

ANNO	PREMIO UNICO VALORE IN EURO	CUMULO PREMI VALORE IN EURO	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO VALORE IN EURO	CAPITALE IN CASO DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO VALORE IN EURO
1	2.500,00	2.500,00	2.429,50	2.429,50
2		2.500,00	2.465,95	2.465,95
3		2.500,00	2.502,94	2.502,94
4		2.500,00	2.540,48	2.540,48
5		2.500,00	2.578,59	2.578,59
6		2.500,00	2.617,27	2.617,27
7		2.500,00	2.656,52	2.656,52
8		2.500,00	2.696,37	2.696,37
9		2.500,00	2.736,82	2.736,82
10		2.500,00	2.777,87	2.777,87
11		2.500,00	2.819,54	2.819,54
12		2.500,00	2.861,83	2.861,83
13		2.500,00	2.904,76	2.904,76
14		2.500,00	2.948,33	2.948,33
15		2.500,00	2.992,56	2.992,56
16		2.500,00	3.037,44	3.037,44
17		2.500,00	3.083,01	3.083,01
18		2.500,00	3.129,25	3.129,25
19		2.500,00	3.176,19	3.176,19
20		2.500,00	3.223,83	3.223,83
Minimo garantito a scadenza	2.500,00	2.500,00	3223,83	3223,83

Come si evince dalla tabella va tenuto presente che il capitale disponibile in caso di risoluzione anticipata nei primi due anni di vita del contratto, per effetto dei costi di riscatto, può essere inferiore al premio versato.

Premio Unico

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- tasso di rendimento finanziario : 4,00%
- commissioni di gestione: 1,20%
- aliquota di retrocessione: 100,00%
- tasso di rendimento retrocesso: 2,80%
- età dell'Assicurato: qualunque
- durata anni: 20
- sesso dell'Assicurato: qualunque

ANNO	PREMIO UNICO VALORE IN EURO	CUMULO PREMI VALORE IN EURO	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO VALORE IN EURO	CAPITALE IN CASO DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO VALORE IN EURO
1	2.500,00	2.500,00	2.460,62	2.460,62
2		2.500,00	2.529,52	2.529,52
3		2.500,00	2.600,35	2.600,35
4		2.500,00	2.673,16	2.673,16
5		2.500,00	2.748,01	2.748,01
6		2.500,00	2.824,95	2.824,95
7		2.500,00	2.904,05	2.904,05
8		2.500,00	2.985,36	2.985,36
9		2.500,00	3.068,95	3.068,95
10		2.500,00	3.154,88	3.154,88
11		2.500,00	3.243,22	3.243,22
12		2.500,00	3.334,03	3.334,03
13		2.500,00	3.427,38	3.427,38
14		2.500,00	3.523,35	3.523,35
15		2.500,00	3.622,00	3.622,00
16		2.500,00	3.723,42	3.723,42
17		2.500,00	3.827,68	3.827,68
18		2.500,00	3.934,86	3.934,86
19		2.500,00	4.045,04	4.045,04
20		2.500,00	4.158,30	4.158,30
Minimo garantito a scadenza	2.500,00	2.500,00	4.158,30	4.158,30

Le prestazioni indicate nelle tabelle sono al lordo degli oneri fiscali.

Premi Ricorrenti

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- tasso di rendimento minimo garantito : 1,50%
- età dell'Assicurato: qualunque
- durata anni: 20
- sesso dell'Assicurato: qualunque

ANNO	PREMIO UNICO RICORRENTE VALORE IN EURO	CUMULO PREMI VALORE IN EURO	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO VALORE IN EURO	CAPITALE IN CASO DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO VALORE IN EURO
1	600,00	600,00	583,88	583,88
2	600,00	1.200,00	1.186,41	1.186,41
3	600,00	1.800,00	1.797,98	1.797,98
4	600,00	2.400,00	2.418,73	2.418,73
5	600,00	3.000,00	3.048,78	3.048,78
6	600,00	3.600,00	3.688,29	3.688,29
7	600,00	4.200,00	4.337,39	4.337,39
8	600,00	4.800,00	4.996,23	4.996,23
9	600,00	5.400,00	5.664,94	5.664,94
10	600,00	6.000,00	6.343,69	6.343,69
11	600,00	6.600,00	7.047,85	7.047,85
12	600,00	7.200,00	7.762,57	7.762,57
13	600,00	7.800,00	8.488,00	8.488,00
14	600,00	8.400,00	9.224,32	9.224,32
15	600,00	9.000,00	9.971,69	9.971,69
16	600,00	9.600,00	10.730,27	10.730,27
17	600,00	10.200,00	11.500,22	11.500,22
18	600,00	10.800,00	12.281,72	12.281,72
19	600,00	11.400,00	13.074,95	13.074,95
20	600,00	12.000,00	13.880,07	13.880,07
Minimo garantito a scadenza	12.000,00	12.000,00	13.880,07	13.880,07

Come si evince dalla tabella va tenuto presente che il capitale disponibile in caso di risoluzione anticipata nei primi tre anni di vita del contratto, per effetto dei costi di riscatto, può essere inferiore ai premi versati.

Premi Ricorrenti

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- tasso di rendimento finanziario : 4,00%
- commissioni di gestione: 1,20%
- aliquota di retrocessione: 100,00%
- tasso di rendimento retrocesso: 2,80%
- età dell'Assicurato: qualunque
- durata anni: 20
- sesso dell'Assicurato: qualunque

ANNO	PREMIO UNICO RICORRENTE VALORE IN EURO	CUMULO PREMI VALORE IN EURO	CAPITALE ASSICURATO ALLA FINE DELL'ANNO VALORE IN EURO	CAPITALE IN CASO DI RISCATTO ALLA FINE DELL'ANNO VALORE IN EURO
1	600,00	600,00	591,36	591,36
2	600,00	1.200,00	1.209,30	1.209,30
3	600,00	1.800,00	1.844,54	1.844,54
4	600,00	2.400,00	2.497,57	2.497,57
5	600,00	3.000,00	3.168,88	3.168,88
6	600,00	3.600,00	3.858,99	3.858,99
7	600,00	4.200,00	4.568,42	4.568,42
8	600,00	4.800,00	5.297,72	5.297,72
9	600,00	5.400,00	6.047,44	6.047,44
10	600,00	6.000,00	6.818,15	6.818,15
11	600,00	6.600,00	7.625,86	7.625,86
12	600,00	7.200,00	8.456,18	8.456,18
13	600,00	7.800,00	9.309,75	9.309,75
14	600,00	8.400,00	10.187,22	10.187,22
15	600,00	9.000,00	11.089,26	11.089,26
16	600,00	9.600,00	12.016,56	12.016,56
17	600,00	10.200,00	12.969,82	12.969,82
18	600,00	10.800,00	13.949,77	13.949,77
19	600,00	11.400,00	14.957,16	14.957,16
20	600,00	12.000,00	15.992,76	15.992,76
Minimo garantito a scadenza	12.000,00	12.000,00	15.992,76	15.992,76

Le prestazioni indicate nelle tabelle sono al lordo degli oneri fiscali.

Poste Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

“originale firmato”

Il Rappresentante legale
Dott.ssa Maria Bianca Farina
Amministratore Delegato
Poste Vita S.p.A.

Condizioni di Assicurazione

Postafuturo MultiUtile

Assicurazione Mista Rivalutabile

A premio unico (tariffa 03UGI)
A premi ricorrenti (tariffa 03AGI)

Art. 1 Caratteristiche del contratto

Postafuturo MultiUtile è un contratto di assicurazione sulla vita che riconosce una rivalutazione del capitale iniziale assicurato in base all'effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata di Poste Vita S.p.A. denominata Posta ValorePiù.

Nella Gestione Separata Posta ValorePiù sono fatte confluire attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche (l'importo accantonato da Poste Vita S.p.A. per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali).

Il risultato annuale della Gestione Separata Posta ValorePiù è verificato da una Società di revisione abilitata a norma di legge.

La rivalutazione viene determinata nella misura e con le modalità descritte al successivo Art. 7.

Art. 2 Prestazioni

2.1 Prestazione in caso di vita a scadenza

Alla data di scadenza indicata in polizza, Poste Vita S.p.A. pagherà all'Assicurato, se in vita, il capitale assicurato dato dalla somma dei premi versati ciascuno diminuito dei costi e aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati fino a tale data in base all'effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù.

2.2 Prestazione in caso di decesso

In caso di morte dell'Assicurato prima della data di scadenza, Poste Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati il capitale assicurato e rivalutato fino alla data di decesso pari alla somma dei premi versati fino al momento dell'evento, ciascuno diminuito dei costi e aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati in base all'effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. Il decesso dell'Assicurato comporta la risoluzione del contratto.

2.3 Prestazione complementare in caso di decesso derivante da infortunio o incidente stradale

Nel caso in cui la morte dell'Assicurato, prima della data di scadenza, avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni fisiche obiettivamente constatabili, da lui subite per cause fortuite, violente ed esterne, Poste Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati, in aggiunta alla prestazione prevista per il caso di decesso dell'Assicurato e descritta al punto 2.2, un ulteriore capitale il cui ammontare è:

- pari a quello descritto al punto 2.2 con il valore massimo di Euro 100.000,00, se l'Assicurato ha, al momento del decesso, un'età assicurativa inferiore o pari a 80 anni;
- pari al 50% di quello descritto al punto 2.2 con il valore massimo di Euro 50.000,00, se l'Assicurato ha, al momento del decesso, un'età assicurativa superiore a 80 anni.

I limiti massimi previsti per la presente garanzia sono da intendersi per testa assicurata e pertanto applicabili anche nel caso in cui al medesimo assicurato facciano riferimento più contratti di Postafuturo MultiUtile.

Il suddetto capitale aggiuntivo, riconosciuto in caso di morte per infortunio, è raddoppiato nel caso in cui il decesso dell'Assicurato sia dovuto ad incidente stradale. Il capitale aggiuntivo è pagato anche se il decesso avvenga entro un anno dalla data dell'infortunio, purché questo ne sia la causa diretta ed esclusiva.

La presente assicurazione complementare viene prestata trattenendo il relativo costo annuo mediante prelievo sul rendimento della gestione.

2.4 Prestazione in caso di invalidità totale e permanente derivante da infortunio

Si intende colpito da invalidità totale e permanente da infortunio l'Assicurato che, a seguito di infortunio, indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile abbia perso in modo permanente e totale la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti. L'invalidità si intende totale quando il grado di invalidità sia pari o superiore al 66%. Per il calcolo del grado di invalidità da infortunio si farà riferimento alla tavola allegata al DPR. 30/06/65 n. 1124.

In caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato derivante da infortunio, avvenuto in corso di validità della polizza ed entro l'80° anno di età assicurativa dell'Assicurato, il contratto si risolve alla data dell'evento e Poste Vita S.p.A. pagherà all'Assicurato stesso:

- Quota A: il capitale previsto per il caso di decesso descritto al precedente 2.2.
- Quota B: un ulteriore capitale di ammontare complessivo pari a quello descritto al punto 2.2 con il valore massimo di Euro 100.000,00.

La liquidazione della prestazione avverrà nelle seguenti modalità:

- La quota A sarà versata entro 30 gg dal riconoscimento dello stato di invalidità come indicato all'Art.14 delle Condizioni di Assicurazione
- La quota B sarà versata per un 30% al riconoscimento dello stato di invalidità e per l'ulteriore 70% dopo un anno dal riconoscimento dello stato di invalidità, a condizione del perdurare lo stato di invalidità.

In caso di decesso prima che Poste Vita S.p.A. abbia accertato lo stato di invalidità, o nel corso del primo anno dopo l'accertamento dell'invalidità, le prestazioni per invalidità totale e permanente da infortunio non sono più dovute ed, in loro luogo, salvo conguaglio con le somme eventualmente già liquidate, verranno pagate le prestazioni previste in caso di decesso e ove dovuta la prestazione aggiuntiva in caso di decesso per infortunio o incidente stradale, con la conseguente risoluzione del contratto.

La presente garanzia è alternativa ad ogni altra prestazione sia caso vita che caso morte, pertanto una volta che sono state interamente pagate i capitali assicurati dovuti in funzione della presente garanzia, a seguito della sopraggiunta invalidità totale e permanente, il contratto è risolto e nulla è più dovuto.

Art. 3 Premi

Le prestazioni, indicate all'articolo precedente, sono garantite a fronte del pagamento di un premio da parte del Contraente che può essere:

- in un'unica soluzione, purché non inferiore a Euro 2.500,00;
- oppure in forma di premi ricorrenti in rate annuali (di importo non inferiore a Euro 600,00) o in rate mensili (di importo non inferiore a Euro 50,00), per tutta la durata del contratto e comunque non oltre il decesso dell'Assicurato.

È in ogni caso prevista la possibilità di effettuare versamenti volontari aggiuntivi nel corso della durata

contrattuale di importo non inferiore a Euro 500,00 ciascuno, a partire dal giorno di sottoscrizione del contratto.

I costi, cioè la parte di premio trattenuto da Poste Vita S.p.A. per far fronte alle spese sono:

a) in caso di contratto a premio unico pari a:

- un importo fisso di Euro 26,00 alla sottoscrizione del contratto e ad una percentuale del premio versato, al netto dell'importo fisso, determinata con le aliquote riportate nella tabella (a piè di pagina).
- sugli eventuali versamenti aggiuntivi, ad una percentuale del premio versato determinata in funzione del cumulo dei versamenti effettuati secondo le aliquote riportate nella tabella (a piè di pagina).

b) in caso di contratto a premi ricorrenti pari a:

- un importo fisso di Euro 10,00 alla sottoscrizione del contratto e ad una percentuale del 2,5% applicata al premio versato, al netto dell'importo fisso;
- sui successivi versamenti ricorrenti previsti dal piano, nei primi 10 anni di contratto una percentuale del 2,5% applicata al premio versato, mentre nessun costo è applicato ai premi ricorrenti versati oltre il decimo anno di contratto;
- sugli eventuali versamenti aggiuntivi una percentuale del premio versato determinata in funzione del cumulo dei versamenti aggiuntivi effettuati, secondo le aliquote riportate nella tabella (a piè di pagina).

Ad ogni ricorrenza annuale il Contraente ha la facoltà di modificare il piano di versamenti ricorrenti (fermo restando i limiti minimi), di sospenderlo maturando il diritto a riprenderlo in seguito senza soluzione di continuità del contratto.

Tabella: Aliquota spese

SCAGLIONI DI PREMIO VERSATO	ALIQUTA	IMPORTO SPESE DI PREMIO UNICO INIZIALE
Fino a Euro 50.000,00	3,25%	3,25% sul premio versato al netto di Euro 26,00
Oltre Euro 50.000,00 e fino a Euro 130.000,00	2,75%	Euro 1.624,16 + 2,75% della parte eccedente Euro 50.000,00
Oltre Euro 130.000,00 e fino a Euro 260.000,00	1,50%	Euro 3.824,16 + 1,50% della parte eccedente Euro 130.000,00
Oltre Euro 260.000,00	0,50%	Euro 5.774,16 + 0,50% della parte eccedente Euro 260.000,00

Art. 4 Durata

La durata del contratto è quella indicata in polizza e non può, in ogni caso, essere inferiore a 20 anni.

Art. 5 Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza, firmata da Poste Vita S.p.A., viene sottoscritta dal Contraente.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Art. 6 Diritto di recesso

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è stato concluso, cioè alla firma del contratto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Portafoglio - Assunzione
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

L'invio della comunicazione, alla quale devono essere allegati la polizza e le eventuali appendici, libera entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione stessa, quale risulta dal timbro postale.

Poste Vita S.p.A., entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta della documentazione completa (richiesta scritta, polizza ed eventuali appendici), rimborsa al Contraente il premio corrisposto. Rimangono trattenute da Poste Vita S.p.A. le spese sostenute per l'emissione del contratto pari a Euro 26,00 in caso di contratto a premio unico o Euro 10,00 in caso di contratto a premi ricorrenti.

Art. 7 Rivalutazione del capitale assicurato

La rivalutazione è calcolata, ad ogni ricorrenza annuale come di seguito descritto:

- per un anno intero sul capitale assicurato rivalutato alla ricorrenza annuale precedente;
- proporzionalmente alla frazione di anno che intercorre tra la data di pagamento e la data della prima ricorrenza annuale successiva, per ciascun capitale assicurato acquisito con i premi versati nell'anno assicurativo che precede la ricorrenza. Il calcolo è effettuato in base al regime della capitalizzazione composta.

Il tasso annuo di rendimento da applicare è pari al tasso calcolato in base all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta ValorePiù, nel secondo mese antecedente quello in cui cade la ricorrenza del contratto, diminuito di una commissione di gestione pari all'1,20%.

Ai fini del calcolo della rivalutazione la data di

pagamento di ciascun premio è quella risultante dalle rilevazioni ufficiali di Poste Vita S.p.A.

La rivalutazione annuale del capitale assicurato comporta l'adeguamento, a totale carico di Poste Vita S.p.A., della riserva matematica maturata alla data della rivalutazione.

Poste Vita S.p.A. si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente in occasione di ciascuna rivalutazione.

Art. 8 Capitale minimo garantito

Poste Vita S.p.A. garantisce che il capitale assicurato rivalutato alla scadenza del contratto non sarà inferiore alla somma di tutti i capitali assicurati acquisiti con ogni premio versato, ciascuno capitalizzato al tasso annuo composto dell'1,50% lordo imposte per il periodo che intercorre tra la data di pagamento del relativo premio e la data di scadenza.

Il capitale minimo è garantito anche nei casi di liquidazione per decesso dell'Assicurato o riscatto.

Art. 9 Riscatto

Il Contraente può richiedere il riscatto del contratto purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza. La richiesta deve essere inoltrata a Poste Vita S.p.A. per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il valore di riscatto è uguale al capitale assicurato alla data della richiesta di riscatto, ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data della richiesta stessa.

Il calcolo della rivalutazione del capitale assicurato sarà effettuato con le modalità indicate al precedente Art. 7 applicate con il metodo pro-rata temporis.

Il tasso di rivalutazione da adottare, calcolato in base all'Art. 3 della Gestione Separata Posta ValorePiù, è quello relativo al secondo mese antecedente il pervenimento della richiesta di riscatto, diminuito di una commissione di gestione pari all'1,20%.

Il valore di riscatto non potrà essere inferiore alla somma di ciascun capitale assicurato acquisito con i premi versati, capitalizzato al tasso annuo composto dell'1,50% lordo imposte fino alla data di richiesta di riscatto, con le modalità indicate all'Art. 8.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale assicurato e rivalutato, purché siano soddisfatte tutte le condizioni sotto indicate:

- l'importo lordo richiesto non deve essere inferiore a Euro 500,00;
- il capitale residuo in polizza non deve essere inferiore a Euro 3.000,00.

Il riscatto parziale è ammesso una sola volta per anno solare e sarà addebitata la cifra fissa di Euro 26,00. In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni,

per l'importo del capitale residuo.

Art. 10 Capitale in caso di decesso

Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. In caso di liquidazione in seguito al decesso dell'Assicurato, sarà pagato ai Beneficiari il capitale assicurato al momento del decesso ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso.

Il calcolo della rivalutazione del capitale assicurato sarà effettuato con le modalità indicate al precedente Art. 7, applicate con il metodo pro-rata temporis.

Il capitale così determinato non potrà essere inferiore alla somma di ciascun capitale assicurato, acquisito con i premi versati, capitalizzato al tasso annuo composto dell'1,50% lordo imposte fino alla data di decesso, con le modalità indicate all'Art. 8. Qualora, anche considerando la garanzia di rendimento minimo, il capitale assicurato rivalutato e disponibile in caso di decesso, per effetto dei costi, risultasse inferiore ai premi versati Poste Vita S.p.A. si impegna comunque a liquidare un importo almeno pari ai premi versati.

Art. 11 Capitale in caso di decesso per infortunio o incidente stradale

Ai fini delle garanzie aggiuntive previste a copertura del rischio di morte da infortunio o incidente stradale, è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell'Assicurato. È considerato infortunio conseguente ad incidente stradale quello causato dalla circolazione di veicoli con o senza guida di rotaie, su strade di uso pubblico o su aree anche private.

11.a Esclusioni

La garanzia è esclusa qualora il decesso sia provocato da:

- fatti di guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- delitti dolosi compiuti dal Contraente o dai Beneficiari;
- delitti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere;
- abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
- ubriachezza accertata;

- suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
- tutte le conseguenze, dirette o indirette, risultanti da un infortunio verificatosi antecedentemente alla data di decorrenza della polizza;
- pratica di sport aerei, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, bob, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, guidoslitta, immersioni con respiratore, speleologia.
- pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale principale o secondaria;
- uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se si viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

Inoltre, non è operativa la garanzia in caso di decesso per incidente stradale se il decesso è diretta conseguenza di una delle seguenti attività professionali esercitate dall'Assicurato:

- autista addetto alla guida di autotreni, autocarri, autofurgoni e autopullman;
- macchinista;
- guidatore di macchine agricole, di macchine operatrici;
- operaio addetto alla manutenzione stradale.

In tali casi, resta operante la garanzia di morte conseguente ad infortunio.

Art. 12 Rischio di invalidità totale e permanente per infortunio

Si intende colpito da invalidità totale e permanente derivante da infortunio l'Assicurato che, per sopravvenuta lesione fisica indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 66%. Per il calcolo del grado di invalidità da infortunio si farà riferimento alla tavola allegata al DPR. 30/06/65 n. 1124

A fini della presente garanzia sono previste le stesse esclusioni previste per il caso di morte per infortunio e riportate nel precedente Art. 11.a.

12.a Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi

In caso di infortunio, il Contraente o chi per esso deve darne avviso, corredato da certificazione medica, eventuali cartelle cliniche e successivi controlli clinici e strumentali effettuati, con lettera raccomandata A.R. inviata a Poste Vita S.p.A. entro

60 giorni da quando, secondo parere del medico curante, ci sia motivo di ritenere che l'infortunio, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa determinare una invalidità totale e permanente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite, ai sensi dell'Art. 1915 C.C.

Qualora la documentazione inviata non fosse esaustiva, Poste Vita S.p.A. si riserva di sottoporre l'Assicurato ad accertamento medico-legale presso il proprio fiduciario.

L'Assicurato deve altresì sottoporsi agli accertamenti e controlli medici eventualmente disposti da Poste Vita S.p.A. e fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

12.b Accertamento dell'invalidità, controversie, perizia contrattuale

Poste Vita S.p.A. si impegna ad accertare l'invalidità nel più breve tempo possibile e comunque entro 90 giorni dal pervenimento della documentazione necessaria al riconoscimento. Non oltre 360 giorni dal riconoscimento dello stato di invalidità, Poste Vita S.p.A. si riserva di eseguire i necessari accertamenti in merito al grado e all'effettivo protrarsi dello stato di invalidità, e a pronunciarsi sul diritto alle prestazioni per invalidità totale e permanente. Il Contraente, potrà richiedere una "perizia contrattuale" a mezzo lettera raccomandata da inviarsi a Poste Vita S.p.A.

La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del sinistro, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità enunciati in precedenza, potrà essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle perizie contrattuali devono essere

raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo.

Art. 13 Opzioni

Il Contraente ha facoltà di richiedere, tramite comunicazione scritta inviata con un preavviso di almeno 90 giorni, la conversione del capitale liquidabile a scadenza, al netto delle imposte, in una rendita rivalutabile in base alle condizioni e ai coefficienti che saranno in vigore a tale epoca. La rendita rivalutabile sarà erogabile in una delle tre seguenti formule: vitalizia, certa e successivamente vitalizia, o reversibile.

La conversione del capitale in rendita sarà effettuata a condizione che l'importo della prima annualità di rendita sia almeno di Euro 3.000,00; nel caso in cui il capitale disponibile non sia sufficiente, è consentito il versamento di un premio integrativo.

Art. 14 Obblighi di comunicazioni da fare a Poste Vita S.p.A. in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato i Beneficiari designati devono dare immediata comunicazione dell'accaduto a Poste Vita S.p.A. tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In base all'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda.

Per la documentazione da allegare vedere il successivo articolo.

Art. 15 Pagamenti di Poste Vita S.p.A.

Per tutti i pagamenti di Poste Vita S.p.A. debbono essere preventivamente inviati alla stessa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

In particolare, per riscuotere le somme dovute:

- in caso di **recesso** il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di recesso firmata dal Contraente;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
- a **scadenza** l'Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di pagamento per scadenza firmata anche dal Contraente se persona diversa;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
- in caso di **riscatto totale** il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A.:

- a) la richiesta di riscatto totale firmata anche dall'Assicurato se persona diversa;
- b) l'originale di polizza;
- c) le eventuali appendici;
- in caso di **riscatto parziale** il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di riscatto **parziale** firmata anche dall'Assicurato se persona diversa;
 - b) la copia dell'originale di polizza;
 - c) la copia di eventuali appendici;
- in caso di **decesso dell'Assicurato** i Beneficiari designati devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) la richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari e dal Contraente, se diverso dall'Assicurato;
 - b) l'originale di polizza;
 - c) le eventuali appendici;
 - d) il certificato di morte dell'Assicurato;
 - e) l'atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato;
 - f) il decreto del Giudice Tutelare nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
 - g) per ogni Beneficiario: la copia di un documento identificativo e il codice fiscale.

Inoltre, se il decesso è avvenuto per infortunio:

- h) denuncia contenente la descrizione dell'evento con indicazione del luogo, giorno, ora e delle cause che l'hanno determinato;
- i) la copia del referto autoptico e dell'esame alcoolimetrico (in caso di mancata disposizione da parte dell'Autorità competente allegare documento attestante la mancata esecuzione);
- j) il verbale dell'Autorità competente che ha rilevato la dinamica del sinistro e, qualora richiesto da Poste Vita S.p.A., estratto del registro degli atti penali recante l'indicazione dell'ipotesi di reato per la quale sia stato richiesto il rinvio a giudizio di persona coinvolta nel sinistro;
- k) l'eventuale decreto di archiviazione.

Ai sensi di quanto descritto al punto 3.5 della Nota Informativa:

- in caso di **invalidità totale e permanente** il Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A. :
 - a) dichiarazione firmata dall'Assicurato che riporti il "consenso al trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'Art.23 del Dlgs.196/2003 Codice Privacy, funzionale ai fini della liquidazione delle prestazioni assicurative";
 - b) la richiesta di pagamento firmata dall'Assicurato in qualità di Beneficiario;
 - c) l'originale di polizza;
 - d) le eventuali appendici;
 - e) il verbale dell'Autorità competente eventualmente intervenuta dal quale si evidenzia la dinamica

- dell'evento;
- f) Il certificato di pronto soccorso o analoga certificazione;
- g) La cartella clinica relativa al ricovero per infortunio e la documentazione relativa alle visite specialistiche e/o diagnostiche effettuate successivamente all'infortunio comprovanti l'evoluzione dello stesso;
- h) Il certificato medico che attesti la stabilizzazione dei postumi invalidanti.

Poste Vita S.p.A. si riserva di richiedere l'eventuale ulteriore documentazione necessaria all'istruzione della pratica di liquidazione.

Poste Vita S.p.A. effettua i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ai fini della liquidazione, salvo, in caso di invalidità totale e permanente, quanto previsto all'Art. 24.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

I pagamenti sono effettuati, tranne il caso di decesso dell'Assicurato per il quale è previsto esclusivamente l'assegno postale, tramite accredito sul conto BancoPosta o libretto di risparmio postale, ovvero con assegno postale.

Art. 16 Beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato

Il Contraente designa il Beneficiario e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Poste Vita S.p.A. o disposte per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (Art. 1921 Codice Civile):

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Poste Vita S.p.A., rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Poste Vita S.p.A. di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo della polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

Art. 17 Cessione del contratto

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'Art. 1406 Codice Civile.

La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente cessionario presso l'Ufficio Postale, previa l'identificazione ai fini della vigente

normativa antiriciclaggio (Legge 197/91 e successive modificazioni), e inviata a Poste Vita S.p.A. tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Poste Vita S.p.A. provvederà ad emettere un'apposita comunicazione.

Poste Vita S.p.A. può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'Art. 1409 Codice Civile.

In caso di decesso del Contraente, a condizione che sia persona diversa dall'Assicurato, la contraenza della polizza si intende trasferita all'Assicurato.

Art. 18 Pegno e vincolo

Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto, ovvero vincolarlo a favore di terzi. Poste Vita S.p.A. effettua l'annotazione su apposita appendice della polizza previa notifica della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove esistente, dal Beneficiario la cui designazione sia irrevocabile.

Il creditore pignoratorio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà richiedere a Poste Vita S.p.A. i crediti derivanti dal presente contratto nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistente, dal Beneficiario la cui designazione sia irrevocabile.

Poste Vita S.p.A. può opporre al creditore pignoratorio o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo le eccezioni che le spettano verso il Contraente sulla base del presente contratto.

Art. 19 Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto.

Art. 20 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente o degli aventi diritto.

Art. 21 Riferimento a norme di Legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana.

Regolamento della Gestione Separata Posta ValorePiù

Art. 1 Gestione Separata Posta ValorePiù

Poste Vita S.p.A. attua una separata forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Poste Vita S.p.A., con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) con le circolari nn. 71 (per i soli paragrafi 1,4 e 5), 551 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Questa Gestione Separata si chiama Posta ValorePiù. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore alla somma delle riserve matematiche (l'importo accantonato da Poste Vita S.p.A. per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali) costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di Posta ValorePiù.

Art. 2 Periodo di riferimento per la certificazione

Ai fini della determinazione del rendimento della gestione Posta ValorePiù, l'esercizio da sottoporre a certificazione sarà quello relativo al periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3 Determinazione del rendimento

All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di Posta ValorePiù, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, riportando il risultato finanziario al valore medio degli investimenti. Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da Posta ValorePiù - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali che gravano su Poste Vita S.p.A. ed al netto:

- delle spese specifiche degli investimenti;
- degli onorari dovuti alla Società di revisione per le attività di certificazione.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in Posta ValorePiù e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in Posta ValorePiù per i beni già di proprietà di Poste Vita S.p.A. Per valore medio degli investimenti di Posta ValorePiù si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di Posta ValorePiù.

La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di Posta ValorePiù.

Art. 4 Certificazione della Gestione Separata Posta ValorePiù

La Gestione Separata Posta ValorePiù è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la quale attesta la rispondenza di Posta ValorePiù al presente Regolamento. In particolare sono certificati: la corretta composizione delle attività attribuite a Posta ValorePiù, il rendimento medio realizzato nell'esercizio, quale descritto all'Art. 3 del presente Regolamento e l'adeguatezza, descritta all'Art. 1 del presente Regolamento, dell'ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti, quali sono desumibili dalla stima elaborata da Poste Vita S.p.A. delle corrispondenti riserve matematiche.

Art. 5 Modifiche al Regolamento

Poste Vita S.p.A. si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione.

Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196

In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 (di seguito denominato Codice), La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti⁽¹⁾.

Trattamento dei dati personali e sensibili per finalità assicurative⁽²⁾

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano -dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti⁽³⁾ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge⁽⁴⁾ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano -in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno, peraltro, essere comunicati e trattati all'interno della "catena assicurativa" dai predetti soggetti. La informiamo inoltre che per i servizi e prodotti assicurativi richiesti, abbiamo necessità di trattare anche dati cosiddetti "sensibili"⁽⁶⁾ strettamente strumentali all'erogazione di alcune tipologie di prestazioni assicurative. A tal proposito e per le specifiche finalità suesposte le ricordiamo la necessità di fornire il consenso scritto per il trattamento di tali dati.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati a società del Gruppo Poste Italiane: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il

consenso per la suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso dedicato del modulo contrattuale.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati⁽⁷⁾ dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁸⁾; lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Diritti dell'interessato

Titolare del trattamento è Poste Vita S.p.A., che si avvale di Responsabili. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il titolare del trattamento o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁽⁹⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati presso:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
Fax 06/54.92.42.03⁽¹⁰⁾

NOTE

- 1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 5, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 5, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 7);
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
 - Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela de i diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
 - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
 - nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15 così come sostituito dall'art.2 della legge 15 luglio 1991 n.197; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
 - L'elenco completo e aggiornato dei soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 6) Dati sensibili: i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.
- 7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 5, secondo trattino).
- 9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 10) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

Glossario

Assicurato: la persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto. L'Assicurato riscuote il capitale alla scadenza, se in vita, oppure, in caso di invalidità totale e permanente in corso di contratto. In caso di decesso dell'Assicurato il capitale viene corrisposto al Beneficiario.

Beneficiario: la persona fisica o giuridica che viene designata dal Contraente a ricevere il capitale assicurato in caso di decesso, per qualunque causa, dell'Assicurato in corso di contratto.

Capitale assicurato: il premio versato dedotti i costi, e successivamente rivalutato in base al rendimento della gestione separata di Poste Vita S.p.A. denominata Posta ValorePiù.

Cessione, pegno e vincolo: condizione per cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o di vincolare le somme assicurate.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse di Poste Vita S.p.A. può contrastare con quello del Contraente.

Contraente: la persona fisica che firma il contratto, versa il premio, designa e eventualmente modifica i Beneficiari. È il Contraente che ha il diritto di recedere o riscattare il contratto prima della scadenza.

Costo percentuale medio annuo: indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dal premio, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Diritto di Recesso: il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Diritto di Riscatto: il diritto del Contraente di riscattare il contratto in qualsiasi momento dopo il primo anno dalla data di sottoscrizione dello stesso. Il riscatto è consentito anche per una parte del capitale assicurato (riscatto parziale).

Età Assicurativa Per età assicurativa si intende l'età, espressa in anni, compiuta all'ultimo compleanno dell'Assicurato. Qualora l'ultimo compleanno preceda di 6 mesi o più il momento di analisi della data, l'età compiuta viene aumentata di un anno.

Fascicolo Informativo: l'insieme della documentazione

informativa da consegnare al Cliente composto da:

- Scheda Sintetica: il documento informativo sintetico che descrive le principali caratteristiche del contratto, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP;
- Nota Informativa: il documento contenente le informazioni specifiche sul contratto, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP;
- Condizioni di Assicurazione: l'insieme delle clausole che compongono il contratto di assicurazione;
- Glossario.

Gestione Separata Posta ValorePiù: specifica gestione degli investimenti, separata dalle altre attività di Poste Vita S.p.A. a cui è collegato il prodotto Postafuturo MultiUtile.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

Infortunio stradale: è un infortunio conseguente ad incidente stradale, ovvero causato dalla circolazione di veicoli con o senza guida di rotaie, su strade di uso pubblico o su aree anche private.

Invalidità totale e permanente: la perdita presumibilmente totale e permanente, a seguito di infortunio, della capacità lavorativa generica dell'Assicurato all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione o mestiere svolti, e purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 66%. Per il calcolo del grado di invalidità da infortunio si fa riferimento alla tavola allegata al DPR. 30/06/65 n. 1124.

ISVAP: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. È L'Autorità incaricata di vigilare sulle attività delle Imprese di Assicurazione.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Poste Vita S.p.A.: l'impresa di assicurazione, appartenente al Gruppo Poste Italiane che emette la polizza.

Premio: l'importo che il Contraente versa a Poste Vita S.p.A. per il contratto assicurativo. Il premio versato, dedotti i costi, viene investito nella Gestione Separata Posta ValorePiù e viene rivalutato ogni

anno in base ai risultati raggiunti.

Progetto esemplificativo personalizzato: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al versamento del premio, alle caratteristiche anagrafiche e alle ipotesi rendimento finanziario ipotetico imposte dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, che viene consegnato al potenziale Contraente.

Rendita: la conversione del capitale a scadenza o del capitale liquidabile in caso di riscatto dopo il decimo anno può prodursi in una rendita vitalizia (pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita), una rendita certa (pagabile in modo certo per un determinato numero di anni), una rendita reversibile (pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente a favore di un'altra persona).

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Rivalutazione annuale: all'anniversario della sottoscrizione del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato con il rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta ValorePiù.

Tasso di rendimento minimo garantito: rendimento finanziario, annuo composto, che Poste Vita S.p.A. garantisce sulle prestazioni assicurate.

Poste Vita S.p.A. • Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma • Tel.: +39 06 549241 Fax: +39 06 54924203 • www.postevita.it • Cod. Fisc. 07066630638 • Part. IVA 05927271006 • Cap. Soc. € 561.607.898,00 i.v. • Registro delle Imprese n. 29149/2000 • REA n. 934547 • Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. dell'ISVAP n. 1144 del 12/03/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/03/1999 e n. 2462 del 14.09.2006 pubblicato sulla G.U. n. 225 del 27.09.2006.



Mod. 0314 Ed. 01 aprile 2009

MOD11224A